

CLASS ACTION

AZIONE COLLETTIVA RISARCITORIA A TUTELA DEI CONSUMATORI

Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 Dicembre 2007, n 244) GU 300 28.12.2007

a cura del DIPARTIMENTO DEMOCRAZIA ECONOMICA UIL

La Legge Finanziaria 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 28 Dicembre, introduce finalmente anche in Italia l'istituto della CLASS ACTION, uno strumento destinato a garantire maggiori tutele ai nostri consumatori.

L'”azione collettiva risarcitoria”, così è stata definita nel nostro vocabolario, dopo un iter durato anni, durante i quali molte sono state le proposte di legge presentate sul tema, ultima delle quali quella dello stesso Ministro Bersani, arenatasi al vaglio delle Commissioni, è stata un po' inaspettatamente varata nell'ambito della Legge Finanziaria 2008.

Un colpo messo a segno su iniziativa dei senatori Manzione e Bordon che hanno presentato un emendamento a riguardo, passato sul filo del rasoio.

Il primo emendamento, passato nuovamente alla Camera, ha subito notevoli variazioni e quello approvato definitivamente è stato un testo praticamente riscritto.

L'azione collettiva risarcitoria è entrata nel nostro ordinamento come innesto in seno al Codice del Consumo mediante l'introduzione di nuove disposizioni dopo l'articolo 140 del dlgs 6 Settembre 2005, n 206.

Ecco le modifiche apportate:

445. Le disposizioni di cui ai commi da 446 a 449 istituiscono e disciplinano l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.

446. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

«Art. 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. *Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.*

2. Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva. L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 è sempre ammesso l'intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto. L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l'adesione all'azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile.

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.

5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva. È fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.

6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi del comma 1 costituisce un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione

collettiva e da un avvocato indicato dall'impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni».

447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 e 449 diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

448. All'articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

«7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

449. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica del titolo II della parte V è sostituita dalla seguente: «Accesso alla giustizia».

L'oggetto dell'azione è dunque l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e la restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti sia nell'ambito di contratti stipulati sia di atti extracontrattuali, pratiche commerciali o comportamenti anticoncorrenziali ed il foro competente indicato è quello di residenza dell'impresa oggetto dell'azione.

L'azione dunque non è limitata ad alcun settore specifico ma si riferisce esclusivamente alle imprese, escludendo dunque la Pubblica Amministrazione.

I soggetti legittimati ad agire, in un primo momento limitati alle associazioni dei consumatori riconosciute ed iscritte nell'apposito elenco presso il Ministero delle Attività Produttive, sono stati allargati alle associazioni e comitati, purchè adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere.

L'adesione all'azione collettiva da parte dei consumatori deve essere comunicata per iscritto all'associazione proponente fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

L'iter dell'azione è suddivisa in più fasi

Nella prima fase il Giudice valuta l'ammissibilità della domanda verificando che:

- essa non sia manifestamente infondata
- sussista un conflitto di interessi
- non si ravvisi l'esistenza di un interesse collettivo.

Accolta la domanda il Giudice **emette sentenza** nella quale determina i **criteri** in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti in giudizio e, se possibile, indica la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore.

Seconda fase

L'impresa, alla notifica della sentenza, ha 60 giorni per proporre il pagamento di una somma comunicandolo agli aventi diritto e depositando tale proposta in cancelleria. L'accettazione di tale proposta costituisce titolo esecutivo.

Terza fase

Se, al contrario, l'impresa non comunica alcuna proposta o non vi è stata accettazione nei termini dei 60 giorni, il Presidente del tribunale *costituisce una camera di conciliazione* per la determinazione delle somme da corrispondere. Questa sede è composta da un avvocato nominato dall'associazione ricorrente, uno dall'impresa e uno dal Presidente del Tribunale.

La camera di conciliazione quantifica il risarcimento e redige un verbale che costituisce anch'esso titolo esecutivo.

In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta *si costituisce un organismo di conciliazione ai sensi dell'art 38 del dgl 17 gennaio 2003.*

Eliminato: In alternativa ¶

Appare evidente che il dispositivo presenta indubbi profili problematici a livello procedurale, sia perchè tratta un'azione assolutamente nuova nel nostro ordinamento, sia perchè la sua articolazione appare un po' anomala nel suo stesso iter che prevede in primo luogo una sentenza e una conciliazione successiva.

Molte sono poi le differenze sostanziali con la class action statunitense:

- i consumatori devono espressamente aderire all'azione per beneficiarne , a differenza degli Usa dove il risarcimento ha effetto per tutti i componenti presenti e futuri della "classe";
- i fini dell'azione hanno carattere meramente risarcitorio del danno e non prevedono assolutamente, come accade invece negli USA, il riconoscimento di danni punitivi, i cosiddetti punitive damages. In realtà questo approccio è coerente con l'impalcatura del nostro Diritto che non prevede l'idea della punizione. La funzione sanzionatoria e punitiva contrasta dunque con i principi fondamentali del nostro ordinamento che assegna alla responsabilità

civile funzioni esclusivamente compensative che precludono al danneggiato di lucrare somme eccedenti il danno effettivamente subito.

Dunque gli effetti della Class Action italiana saranno sicuramente meno eclatanti di quelli americani e sicuramente non possiamo immaginarci azioni come quelle che ci hanno appassionato in tanti film USA.

Ma è anche vero che non si possono ignorare le differenze culturali in tema di Diritto fra il nostro modello e quello statunitense.

Nella stesura definitiva della legge è inoltre scomparso il tetto che limitava la percentuale sul risarcimento da riconoscere agli avvocati che assistono l'azione al 10%. Limitare i compensi, infatti, avrebbe dissuaso molti studi legali ad assistere azioni riferite ad importi modesti o ad una collettività ridotta, che dunque sarebbero stati in qualche modo discriminate.

Positiva è stata l'introduzione di una "filtro" a monte della procedura che valutasse la coerenza dell'azione, questo per evitare un inutile e dannoso intasamento di ricorsi non finalizzati allo spirito della legge, ricorsi temerari che avrebbero potuto provocare solo effetti negativi, se intentati magari con altri scopi.

La legge entrerà in vigore fra 180 giorni e già molti sono i dubbi sollevati dagli addetti ai lavori sulla applicazione pratica del provvedimento.

Dovremo dunque aspettare e seguire attentamente l'iter delle prime azioni collettive che saranno promosse per verificare se le critiche e i dubbi che vengono dal mondo giuridico sono reali e se la class action all'italiana sarà veramente uno strumento efficace.

Per il momento l'introduzione dell'art 140 bis rappresenta comunque un passo avanti che sta sicuramente movimentando il mondo dei consumatori che già reclamano azioni collettive ancor prima dell'entrata effettiva in vigore della legge.

La class action rappresenta inoltre uno strumento che, oltre a tutelare i consumatori, favorirà il tessuto produttivo sano del nostro paese, salvaguardando le imprese dalle facili concorrenze di quelle imprese disinvoltate che danneggiano l'intero sistema economico del Paese, deprimendo lavoro e qualità.